

La Sezione forestale

Richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli art. 4 e 20 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;
- l'art. 10 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;

tenuto conto che in data 01.04.2011 alle ore 12.00 é entrato in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino, nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo;

in accordo con le autorità competenti dell'Ufficio forestale del Cantone dei Grigioni;

sentito il parere di MeteoSvizzera Locarno-Monti e valutata l'evoluzione della situazione meteorologica in relazione al rischio d'incendi boschivi;

comunica che:

1. **Lunedì 16.05.2011 alle ore 18.00 viene revocato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino e, in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, nel Moesano, in Val Bregalia e in Val Poschiavo.**
2. In Ticino restano riservati i disposti dell'art. 10 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) e più precisamente:

Art.10 Divieto di fuochi all'aperto

¹ L'accensione di fuochi all'aperto e l'incenerimento di scarti vegetali, rifiuti combustibili o residui di qualsiasi genere, sono vietati al di sotto della quota di 600 mslm.

² Previa comunicazione al Municipio, al di sopra di della quota di 600 mslm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto e provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere inceneriti all'aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.

³ Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura sanitaria, ecologica e agricola.

⁴ Il divieto di cui a cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all'aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.

⁵ Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

Art. 11 Contravvenzioni

[...] le contravvenzioni all'art. 10 sono punite dal Municipio con la multa fino al massimo di fr. 20'000.--. La procedura è retta dall'art. 147 segg. della legge organica comunale.

3. In Ticino restano inoltre in vigore eventuali misure volte a preservare la qualità dell'aria decise sulla base del decreto esecutivo concernente le misure d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto.